

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
  Preposto   
  RSPP   
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna   
  Pena detentiva   
  Pena detentiva+pecuniaria   
  Pena pecuniaria   
  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costruita parte civile  
 Altri elementi

Quantum

- 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

- Infortunio   
  Malattia   
  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

- Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

redigeva, tra le altre cose, un piano di sicurezza e coordinamento non adeguato perché privo della valutazione dei rischi e della descrizione delle opere interessate dai lavori e le scelte progettuali e organizzative.

## Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato   
 Pubblico   
 Cantiere   
 Ufficio  
 Fabbrica   
 Altro

## Principio di diritto

La valutazione compiuta dal Tribunale in merito al ruolo dell'imputato non si sottrae alle censure difensive. Ed invero, non risultano adeguatamente considerati nel percorso argomentativo della sentenza impugnata taluni dati fattuali non trascurabili, a partire da quello che l'unico atto di nomina dell'imputato a coordinatore per la sicurezza era contenuto nella notifica preliminare n. 29499/2015, che riguardava solo le lavorazioni da svolgere sulla copertura dell'immobile condotto da "YY".

Tale notifica preliminare faceva parte della pratica presentata presso il Comune di Luisago n. 2122/2015, nella quale non era contemplato l'immobile condotto dalla "ZZ", immobile che peraltro presenta una sua autonomia anche catastale.

Ora, l'art. 89 lett. d) ed e) del d. lgs. n. 81 del 2008 definisce il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera "il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti" rispettivamente previsti dagli art. 91 ("obblighi del coordinatore per la progettazione") e 92 ("obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori") del medesimo decreto n. 81 del 2008.

Dunque, la norma fa riferimento all'esistenza di un "incarico", pur senza chiarire in che forma lo stesso debba concretizzarsi, il che tuttavia non elide la necessità di verificare di volta in volta che vi sia stato in concreto il conferimento a un determinato soggetto dei compiti previsti dalla normativa antinfortunistica.

Nella vicenda in esame, il Tribunale ha ritenuto di ovviare alla mancanza di un incarico formale attraverso la considerazione dell'unicità dell'appalto, riferito a entrambi i siti produttivi, ma questo argomento di per sé non risulta dirimente, atteso che, pur in presenza di un unico appalto, di cui peraltro era committente non la società proprietaria dei terreni, ovvero la "KK", ma una sola delle imprese conduttrici, cioè "YY", ben può avvenire che le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, per quanto omogenee dal punto di vista contenutistico, siano curate nell'ottica della sicurezza da soggetti diversi, tanto più nel caso in cui le stesse riguardino opifici industriali distinti, seppur non distanti.

Il Tribunale ha correttamente ricordato che, in base all'art. 89 comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 81 del 2008, "committente" è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, ma tale definizione va tuttavia rapportata a quella di coordinatore in materia di sicurezza e salute che, sia per la fase progettuale che per quella esecutiva, postula la necessità di un previo incarico; quest'ultimo, al di là delle forme di estrinsecazione, richiede comunque una chiarezza di contenuti, sia con riferimento al soggetto designato, sia rispetto alla tipologia dei lavori da seguire.

Quanto alla circostanza, indubbiamente non irrilevante, secondo cui l'imputato ha svolto il ruolo di responsabile tecnico per conto dell'impresa affidataria dei lavori, ovvero la "XX s.r.l.", deve tuttavia considerarsi, da un lato, che tale veste operativa non è tuttavia automaticamente assimilabile a quella di coordinatore per la sicurezza e, dall'altro, che l'incarico in questione riguardava le sole opere di bonifica dell'amianto in matrice compatta, avendo l'imputato a tal fine redatto tre piani di lavoro, aventi natura e funzioni diverse dai piani di sicurezza, la cui redazione spetta invece alla differente figura del coordinatore, fermo restando che la veste di "responsabile tecnico" di per sé non compare in alcune delle definizioni di cui al citato art. 89 (la cui lettera C è riferita al "responsabile dei lavori"), ponendosi dunque anche in tal caso l'esigenza di verificare in concreto, al di là delle dizioni formali, come e in cosa si sia manifestato l'incarico conferito e quali siano state in particolare le mansioni assegnate.

In definitiva, nella sentenza impugnata è mancata una verifica adeguata circa la configurabilità del presupposto delle imputazioni, ovvero la qualità dell'imputato di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione anche per il sito produttivo dove si è verificato l'infortunio del lavoro, occorrendo a tal fine una più approfondita indagine al fine di accertare se, in base all'intera documentazione disponibile e all'evoluzione delle attività lavorative, fosse o meno configurabile il previo conferimento dell'incarico all'imputato, operando invece su un piano diverso la questione se fosse necessaria la nomina di un coordinatore nel secondo sito, involgendo tale aspetto profili differenti di responsabilità.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
 annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como. Così deciso il 25 novembre 2020.

## Note

Nel ricorso la difesa evidenziava che, nel caso di specie, l'opera commissionata alla "XX s.r.l." consisteva nella rimozione dell'amianto in due diversi siti produttivi (in uso ad "YY s.p.a." e ad "ZZ s.r.l."), per cui i cantieri erano chiaramente distinti e avevano ad oggetto lavorazioni differenti, eseguite su immobili diversi in uso a società autonome, per cui, se l'appalto era unico, le aree di lavoro erano però distinte.

Doveva quindi essere escluso il coinvolgimento penale dell'imputato nelle fattispecie contestate, posto che la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza è limitata all'ipotesi in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi, le cui attività siano suscettibili di interferenza; ciò valeva solo per il cantiere "YY" in uno specifico momento, ma non per il cantiere "ZZ", le cui lavorazioni erano autonome, tanto è vero che l'infortunio nel cantiere "ZZ" è avvenuto a distanza di 40 giorni dal termine delle lavorazioni nel cantiere "YY", fermo restando che, ove pure vi fosse stata contiguità temporale tra le lavorazioni, le stesse hanno comunque interessato due distinti siti produttivi, peraltro distanti tra loro.

Né assumeva rilievo la veste di responsabile tecnico di entrambi i cantieri attribuita all'imputato dalla "XX s.r.l.", non potendo scaturire da questo ruolo obblighi in materia antiinfortunistica, non essendo questi previsti dal d. lgs. n. 81 del 2008, dovendosi occupare il responsabile tecnico, come avvenuto nel caso di specie, di altri aspetti, come la tecnica della bonifica dei siti, avendo inoltre il ricorrente, proprio in relazione alle opere di bonifica, compilato tre piani di lavoro, in cui furono riportate le quantità del materiale da bonificare.

Nel rimarcare talune lacune investigative, la difesa in ogni caso sottolinea che l'imputato non era affatto coordinatore per la sicurezza dei cantieri, non richiedendo peraltro il cantiere "ZZ" il coordinamento per la sicurezza ex art. 90 del d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto nel cantiere operava una singola impresa.

Del resto, il piano di sicurezza e coordinamento predisposto il 9 giugno 2015 dall'imputato riguardava espressamente il cantiere che si riferiva alle opere da eseguire in copertura all'immobile condotto dalla sola "YY s.r.l.", senza alcun riferimento al cantiere riguardante il fabbricato condotto da "ZZ s.r.l.", cantiere quest'ultimo per cui non vi era alcun obbligo di notifica preliminare e di coordinamento per la sicurezza, anche alla luce della tipologia (manutenzione ordinaria) e dell'importo dei lavori, inferiore alla somma di 100.000 euro.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**